

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsensat Wien — Austria) — Yellow Cab
Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann von Wien**

(Causa C-338/09) (¹)

*(Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento —
Regole di concorrenza — Trasporti di cabotaggio — Trasporti
nazionali di persone effettuati con autobus di linea — Do-
manda di esercizio di una linea — Concessione — Autorizza-
zione — Presupposti — Sede o stabilimento permanente sul
territorio nazionale — Diminuzione delle entrate tale da com-
promettere la redditività dell'esercizio di una linea già
concessa)*

(2011/C 63/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Convenuto: Landeshauptmann von Wien

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interpretazione degli artt. 49 e segg. CE, nonché 81 e segg. CE — Normativa di uno Stato membro che subordina l'attribuzione di una concessione per la gestione di una linea di trasporto pubblico alla doppia condizione che il richiedente la concessione sia stabilito in tale Stato e la nuova linea non metta in pericolo la redditività di una linea di trasporti analoga esistente

Dispositivo

1) *L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, ai fini della concessione di un'autorizzazione all'esercizio di una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve regolarmente talune fermate determinate, secondo un orario prestabilito, impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato membro ancor prima che sia loro concessa l'autorizzazione all'esercizio di tale linea. Per contro, l'art. 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, qualora tale requisito sia*

imposto dopo la concessione di tale autorizzazione e prima che il richiedente avvii l'esercizio della linea stessa.

2) *L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il diniego di un'autorizzazione ai fini dell'esercizio di una linea d'autobus a scopi turistici in ragione della diminuzione della redditività di un'impresa concorrente, titolare di un'autorizzazione d'esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale impresa concorrente.*

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Malta**

(Causa C-351/09) (¹)

*(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva
2006/60/CE — Articoli 8 e 15 — Stato delle acque superfic-
ciali interne — Istituzione e messa in opera di programmi di
monitoraggio — Omissione — Presentazione di relazioni sin-
tetiche su tali programmi di monitoraggio — Omissione)*

(2011/C 63/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e K. Xuereb, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech e Y. Rizzo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Obbligo di elaborare e rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali — Obbligo di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali

Dispositivo

1) *Avendo ommesso, in primo luogo, di istituire e di rendere operativi programmi di monitoraggio delle acque superficiali conformemente all'art. 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all'art. 15, n. 2, di tale direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva;*

2) *La Repubblica di Malta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) —
Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové
ochrany/Ministerstvo kultury**

(Causa C-393/09) (¹)

*(Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela
giuridica dei programmi per elaboratore — Nozione di «qual-
siasi forma di espressione di un programma per elaboratore»
— Inclusione o meno dell'interfaccia utente grafica di un
programma — Diritto d'autore — Direttiva 2001/29/CE —
Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informa-
zione — Radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente
grafica — Comunicazione di un'opera al pubblico)*

(2011/C 63/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové
ochrany

Convenuto: Ministerstvo kultury

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud
— Interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio
14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché
dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Inclusione o
meno dell'interfaccia utente grafica nella nozione di «qualsiasi
forma di espressione di un programma per elaboratore» di cui
all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/250

Dispositivo

1) *L'interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione
di un programma per elaboratore ai sensi dell'art. 1, n. 2, della
direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può
fruire della tutela mediante diritto d'autore sui programmi per
elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere
della tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio
2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione,
qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del
suo autore.*

2) *La radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente grafica non
costituisce una comunicazione al pubblico di un'opera tutelata
dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva
2001/29.*

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia)
— Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej
w Łodzi**

(Causa C-438/09) (¹)

*(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell'IVA assolta
a monte — Servizi prestati — Soggetto passivo non iscritto
nel registro IVA — Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai
fini dell'IVA — Normativa tributaria nazionale — Esclusione
del diritto alla detrazione in forza dell'art. 17, n. 6, della sesta
direttiva IVA)*

(2011/C 63/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Bogusław Juliusz Dankowski

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Admini-
stracyjny — Interpretazione dell'art. 17, n. 6, della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)
— Compatibilità con tale disposizione di una normativa nazio-
nale che esclude il diritto di detrazione dell'IVA pagata a monte
per una prestazione di servizio e sulla base di una fattura
emessa, in violazione del diritto nazionale, da una persona
non figurante nel registro dei soggetti passivi dell'IVA

Dispositivo

1) *Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla*